Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3014

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2011

Interventi per agevolare i lavoratori turnisti e i loro conviventi colpiti da invalidità grave

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – La situazione di disagio in cui versano i soggetti affetti da grave invalidità e i loro familiari cui ne è demandata l'assistenza deve essere posta all'attenzione del legislatore, ritenendo suo preciso dovere l'individuazione di idonei strumenti normativi capaci di alleviare tali condizioni di difficoltà attraverso una serie di provvedimenti che, pur non prevedendo alcuna spesa, possono intervenire sul piano organizzativo raggiungendo risultati apprezzabili.

Il presente disegno di legge non introduce elementi di radicale innovazione nel settore in questione, bensì mira a consentire ai soggetti interessati l'opportunità di svolgere il proprio lavoro senza particolari problemi di compatibilità oraria con le necessità derivanti dalla loro condizione di grave invalido o convivente.

L'intervento normativo proposto infatti consente la scelta del turno di lavoro o la possibilità di effettuare prestazioni in regime di orario flessibile, compatibilmente con le esigenze dei cicli di produzione o di servizio sollevate dal datore di lavoro.

L'agevolazione proposta riguarda i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nel rispetto del principio della pari opportunità, ed è sottoposta al vaglio delle autorità sanitarie territorialmente competenti, alle quali è demandato l'obbligo di certificare le condizioni di invalidità grave onde evitare un eccessivo allargamento della fascia degli eventuali beneficiari o l'infiltrazione di soggetti che non avrebbero il diritto di usufruire delle agevolazioni che si propone di introdurre con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi generali)

1. Lo Stato riconosce la condizione di disagio in cui operano i lavoratori adibiti ad attività per le quali è prevista una turnazione nell'orario di servizio, o i loro conviventi, affetti da invalidità grave ed interviene per contenere ed alleviare tale condizione.

2. Ai fini di cui al comma 1, per invalido grave si intende la persona che si trovi in condizione di inabilità totale e non sia in grado di compiere autonomamente le funzioni più elementari, come previsto ed accertato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Art. 2.

(Agevolazioni e destinatari)

1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 1, i lavoratori individuati ai sensi del medesimo articolo, d'intesa con il datore di lavoro, possono scegliere il turno ad essi più favorevole tra quelli previsti o individuare, ove possibile, prestazioni con orario flessibile al fine di alleviare i disagi dovuti alla loro condizione.

2. L'agevolazione prevista al comma 1 è concessa ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che siano affetti da invalidità grave, ovvero che siano conviventi con soggetti affetti da invalidità grave di cui risultano accompagnatori.

Art. 3.

(Modalità di fruizione)

1. I dipendenti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge devono inoltrare apposita istanza in carta semplice al datore di lavoro pubblico o privato, indicando la turnazione prescelta o l'orario proposto e allegando alla stessa copia autenticata dell'estratto di visita collegiale o del certificato di invalidità, rilasciati dalle autorità competenti, nonché un certificato di stato di famiglia in carta semplice.

2. Coloro i quali non siano in possesso del certificato di invalidità o dell'estratto di visita collegiale possono allegare all'istanza di cui al comma 1 la copia della richiesta di accertamento dell'invalidità e della documentazione relativa alla concessione della indennità di accompagnamento, convalidata dalla azienda sanitaria locale competente.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza il datore di lavoro trasmette alla azienda sanitaria locale territorialmente competente la richiesta che l'istante sia sottoposto a visita di accertamento per la verifica dei requisiti che danno diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge. L'azienda sanitaria locale procede all'accertamento entro quindici giorni dalla richiesta e dà immediata comunicazione dell'esito della verifica al datore di lavoro, per gli adempimenti di sua competenza.

€ 1,00